

Bozza di accordo presentata dalle aziende alle ore 12:40 del 16.12.2010

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 dicembre 2010, a Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Banca CR Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali

premessi che

- In data 17 febbraio 2010 Intesa Sanpaolo anche nella qualità di Capogruppo e Credit Agricole S.A. hanno concluso un accordo per la necessaria finalizzazione a condizioni di mercato delle decisioni assunte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- tali accordi sono relativi alle seguenti operazioni societarie:
 - cessione da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo di complessive 96 filiali (e relativi distaccamenti/sportelli di supporto) appartenenti a Intesa Sanpaolo, Cassa di Risparmio del Veneto e Banca CR Firenze alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e alla Banca Popolare FriulAdria.
 - cessione da Banca CR Firenze del pacchetto azionario di controllo della Cassa di Risparmio della Spezia alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;
- i Consigli di Amministrazione delle suddette Banche cedenti e cessionarie hanno successivamente approvato le descritte operazioni societarie, dando quindi corso agli adempimenti necessari per la loro finalizzazione.
- le suddette Società (cedenti e cessionarie) con la menzionata lettera del 24 novembre 2010 - che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato - hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali le comunicazioni/informative previste per le singole fattispecie dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la procedura relativa ai trasferimenti di rami d'azienda;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalle Banche cedenti alle Banche cessionarie;
- con le OO.SS. è stata altresì effettuata la verifica ex articolo 15, comma 7, CCNL 8 dicembre 2007 relativa alla ricordata cessione di pacchetto azionario constatando l'assenza di ricadute sul personale interessato;
- nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al cessione del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro ceduti con efficacia giuridica dei singoli trasferimenti di rami d'azienda dalle Banche cedenti (Intesa Sanpaolo, Banca CR Firenze, Cassa di Risparmio del Veneto a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria);

si conviene quanto segue

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banche cessionarie con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Bozza di accordo presentata dalle aziende alle ore 12:40 del 16.12.2010

Sempre a decorrere dalla data di efficacia giuridica al personale conferito saranno applicate la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito (CCNL 8 dicembre 2007) così come risulterà nel tempo rinnovata dalle parti stipulanti, nonché tutti gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso le rispettive cessionarie con le integrazioni previste nel presente Accordo.

Art. 3
Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale ceduto conserva alle dipendenze della cessionaria l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive delle cessionarie, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Quanto al personale ceduto con contratto di lavoro di apprendistato, si conviene che lo stesso continuerà a prestare la propria attività lavorativa presso la Banche cessionarie con detta forma giuridica contrattuale individuale in ottemperanza della normativa contrattuale e legale tempo per tempo vigente in materia.

Art. 4

Ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l'esercizio 2010 alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i dipendenti delle banche cedenti. Il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e le rispettive date di efficacia giuridica sarà considerato a detti fini come convenzionalmente trascorso presso le singole aziende acquirenti che, sempre al ricorrere dei requisiti e dei presupposti contrattuali, provvederanno alla relativa erogazione.

Art. 5

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le società cedenti, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il suddetto personale ceduto potrà iscriversi alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere a favore del personale delle cessionarie alle condizioni ivi vigenti.

Art. 6

Circa la previdenza complementare, ferme restando le vigenti previsioni normative in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:

A) Fondi pensione a contribuzione definita

I dipendenti ceduti, iscritti al giorno precedente la data di efficacia giuridica a Fondi Pensione a contribuzione definita, potranno in via alternativa:

1. mantenere la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti senza ulteriore contribuzione datoriale, con iscrizione al Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulAdria alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione aziendale (e le relative dinamiche) in essere al momento della cessione, presso le cedenti;
2. trasferire la propria posizione previdenziale complementare, maturata alla predetta data, presso il fondo di appartenenza, al Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulAdria iscrivendosi alle condizioni ivi vigenti, conservando i livelli di contribuzione (e le relative dinamiche) in essere al momento della cessione, presso le cedenti.

B) Fondi pensione a prestazione definita

Per i dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda, aderenti al giorno precedente la data di efficacia giuridica a Fondi Pensione a prestazione definita si prevede quanto segue:

1. se iscritti alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, saranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa medesima;
2. se iscritti al Fondo pensioni per il Personale del Banco di Napoli - Sezione A, saranno applicate le previsioni di cui al comma 4° dell'art. 29 dello Statuto del Fondo medesimo;
3. se iscritti al Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze saranno applicate le previsioni di cui al 3° comma dell'art.12 del vigente Statuto della Cassa medesima.

Bozza di accordo presentata dalle aziende alle ore 12:40 del 16.12.2010

Art.7

Nei confronti del personale ceduto, ferme restando le garanzie di legge e di contratto vigenti in materia di mobilità territoriale, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, si impegnano a non disporre trasferimenti al di fuori della provincia di attuale assegnazione sino al 30 giugno 2011.

Art.8

Per quanto concerne il premio di fedeltà in corso di maturazione, le Banche cedenti trasferiscono alle Banche cessionarie la quota di premio determinata in ragione del periodo di servizio prestato presso le cedenti. Le Banche cessionarie, alla maturazione del venticinquesimo anno di complessivo effettivo servizio, erogheranno al personale ceduto la quota del premio di fedeltà trasferita, integrata da quella maturata presso le stesse secondo la relativa normativa aziendale vigente in materia. Dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo.

Al personale ceduto che, al giorno precedente la data di efficacia giuridica abbia fruito del premio relativo al venticinquesimo anno ed abbia, secondo le relative norme aziendali, in corso maturazione il premio per il compimento del trentacinquesimo anno di effettivo servizio, saranno corrisposti i relativi ratei maturati alla data di cessione del rapporto di lavoro.

Art.9

Le cessionarie assicureranno al personale conferito il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati ovvero in corso di delibera, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti alla data della cessione. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dalla data di efficacia giuridica si applicherà quanto previsto in materia presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria.

Art.10

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività sopresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, le cessionarie subentrano in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al giorno precedente la data di efficacia giuridica.

Art.11

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle cessionarie il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 12

Le Banche cessionarie favoriranno la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle delle Banche cedenti. Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione affinché la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e la Banca Popolare Friuladria riservino la necessaria attenzione ai ruoli ricoperti, ai trattamenti in corso di maturazione, alla professionalità acquisita dal personale conferito ed ai percorsi professionali in atto anche al fine di assicurare pari opportunità di sviluppo.